

PROC. UNITARIO N. 301-1/2022

SENT. N. 642/2022

CRON. N. 26590/22

REPERTORIO 736/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa Angela Coluccio- presidente
dott. Fabio Miccio - giudice
dott. Marco Genna - giudice delegato relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di:

[redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo.

Letto il ricorso depositato l'11.11.2022 con il quale [redacted]
[redacted] ha richiesto emettersi sentenza ex art. 270 CCII di
apertura della liquidazione controllata;

esaminata la documentazione allegata;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che essendo il ricorso stato presentato dal debitore
non si ritiene necessaria la sua audizione;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta
dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento Forense di Roma nella persona dell'Avv.
Francesca Romana Capezzuto, che, come previsto dall'art. 269
comma 2 CCII, ha illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed ha espresso un

giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che il ricorrente, esercente attività di promotore finanziario e titolare di omonima impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, risulta avere il centro degli interessi principali nel Comune di Roma (v. artt. 268 comma 1 e 27 commi 2 e 3 CCII). La sua impresa individuale ha infatti la sede legale in Roma, via ;

rilevato che il ricorrente è imprenditore commerciale (sulla qualifica di imprenditore commerciale del promotore finanziario v. Cass. 5660/2017, 23384/2012, 18135/2002), ma è titolare di "impresa minore" ex art. 2 comma 1 lettera d) CCII e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Dalla documentazione prodotta risulta infatti che l'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi conseguiti e dei debiti anche non scaduti nell'ultimo triennio si attesta al di sotto delle soglie previste dalla richiamata deposizione;

rilevata l'assenza di domande di accesso da parte del Ranucci a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

ritenuto sussistere lo stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII. Il ricorrente risulta infatti gravato da una considerevole esposizione debitoria (Euro 412.437,23, compresi i debiti prededucibili nei confronti di OCC e del legale che lo assiste), composta in misura prevalente da debiti fiscali e previdenziali e che comprende anche una quota significativa di debiti nei confronti dell'istituto di credito con il quale opera e dei familiari per assegni di mantenimento non versati come previsto dalla sentenza di divorzio e dai successivi provvedimenti che ne hanno determinato gli importi. Il

è inoltre sottoposto a procedura esecutiva (pignoramento presso terzi), della quale ha richiesto la

sospensione. Per contro, il ricorrente non è proprietario di beni immobili, dispone di soli n. 2 beni mobili registrati (un motociclo e un'autovettura) di modesto valore economico (circa 2.400 Euro), è titolare di n. 750 azioni del valore di Euro 17.753,60 attualmente pignorate (su istanza dell'ex coniuge) e dispone di entrate mensili, derivanti dalla sua attività imprenditoriale, solo lievemente superiori (nel 2021 Euro 4.931,92) alla quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento del suo nucleo familiare (che tiene conto degli importi che lo stesso è tenuto a versare mensilmente in favore delle due figlie non conviventi e delle spese di locazione che deve sostenere per il figlio convivente studente fuori sede), pari a Euro 4.250,71;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

rilevato che il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione per il ricavato della sua attività lavorativa destinato al mantenimento suo e del suo nucleo familiare, che risulta essere stato congruamente indicato nella domanda. A tal riguardo, si evidenzia come il ricorrente sia obbligato al mantenimento dei suoi tre figli, compresi i due non conviventi, in ottemperanza a provvedimenti giudiziali e in

assenza di contribuzioni dell'altro genitore, privo di reddito;

rilevato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti;

ritenuto che la documentazione consenta la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ricorrente;

ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;

PQM

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

NOMINA

giudice delegato il dott. Marco Genna e liquidatore l'O.C.C., avv. Francesca Romana Capezzuto, con studio in Roma, via della Casetta Mattei n. 18;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

FISSA

il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 4.250,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA

la consegna al liquidatore dell'autovettura FIAT 500 targata EV701YV, autorizzando invece il a mantenere la

disponibilità e ad utilizzare il Motociclo PIAGGIO modello M69 200 targato EC48595;

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e tra questi sulle azioni oggetto della procedura esecutiva n. 3213/2021 RGE Tribunale di Roma;

DISPONE

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Roma, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

DISPONE

a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza nel Pubblico Registro Automobilistico;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;

DISPONE

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.


Così deciso in Roma il 30/11/2022.

Il giudice estensore


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 1/12/2022


FG

Il presidente

